

## **REGOLAMENTO**

### **Articolo 1**

#### Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende, denominato FONDOPROFESSIONI e degli attuali quattro Comitati di area: area economico contabile - area giuridica - area tecnica - area sanitaria e sociale.
2. Gli Studi Professionali e le Aziende che aderiscono al Fondo versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n.289.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate in un apposito conto corrente intestato a " FONDOPROFESSIONI", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
4. Per le spese relative al funzionamento del Fondo risultanti dal bilancio preventivo, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate al Fondo, comunque non superiore complessivamente al 5% delle risorse stesse.

### **Articolo 2**

#### Direttore

1. La responsabilità operativa dell'Associazione è affidata al Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa del Fondo. In particolare:
  - svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
  - per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
  - ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
  - ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;
  - predispose trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
  - predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati d'area, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea;
  - ha mandato di decisione e spesa per interventi concordati con la Presidenza e fino all'impegno massimo di €5.000,00.

### **Articolo 3**

#### Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali di e tra Studi Professionali e di e tra Aziende, concordati tra le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto. Nell'ambito delle attività del Fondo, da realizzare soprattutto mediante i Comitati d'area di cui all'art. 4, vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse delle rispettive aree, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti e comunque propedeutiche ai piani formativi;
- promuovere e finanziare attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per le singole aree ovvero di interesse comune;
- favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;
- promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

#### **Articolo 4**

##### Comitati d'area

1. Nell'ambito della struttura del Fondo, ciascuno dei quattro Comitati d'area è composto pariteticamente da 6 membri aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre designati dalle Organizzazioni datoriali e tre dalle Organizzazioni sindacali. Uno dei tre componenti di parte datoriale viene designato dal Comitato (con la maggioranza semplice dei componenti) come coordinatore del Comitato d'area.
2. Il Comitato d'area dura in carica tre anni e i relativi componenti sono riconfermabili consecutivamente solo per un ulteriore triennio.
3. A ciascun Comitato d'area vengono demandate le seguenti funzioni:
  - l'attività di ricerca ed analisi dei bisogni formativi specifici per l'Area di riferimento;
  - la definizione delle conseguenti priorità strategiche nella formulazione degli obiettivi formativi e delle relative proposte formative nell'Area di riferimento;
  - il monitoraggio qualitativo dell'attività formativa svolta nell'Area di riferimento, al fine di individuare e diffondere "buone pratiche" e segnalare adeguati sviluppi formativi;
  - la proposta delle iniziative da assumere per l'attuazione più generale degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea;
  - la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire agli Studi Professionali ed alle Aziende, necessarie per l'approvazione dei progetti;
  - ogni altra funzione demandata ai Comitati d'area dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato d'area è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno, da recapitare almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.
5. Le riunioni del Comitato d'area sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
6. Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore e da un altro componente con funzioni di Segretario.
7. Ciascun Comitato d'area avvalendosi, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti, per la proposta di linee programmatiche dello specifico territoriale.

#### **Articolo 5**

##### Procedura di finanziamento

1. Il Fondo provvede a fornire agli Enti proponenti ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento come definito dai singoli Avvisi ed i loro rispettivi Manuali di presentazione, gestione e rendiconto, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dagli Enti proponenti al Fondo, presso la sede sociale, nelle forme comunque certificate fissate dallo specifico Avviso.

3. L'esame delle richieste prevede una preventiva verifica di ammissibilità da parte della struttura interna del Fondo. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione non si potrà procedere alla seguente fase valutativa.
4. Il progetto presentato viene infine esaminato da una Commissione di Valutazione, composta da esperti pariteticamente indicati dalle Parti Sociali socie del Fondo che ne propone l'approvazione, o il rigetto del finanziamento, con apposito verbale al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito.
5. Il Direttore, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione, comunica all'Ente proponente l'esito dell'istruttoria e avvia le procedure per consentire l'attivazione dell'intervento formativo, previa sottoscrizione, da parte dell'Ente Proponente e dell'Ente Attuatore, della prevista Convenzione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.
7. Gli Enti attuatori, a completamento dell'attività formativa approvata, provvederanno all'espletamento delle previste operazioni rendicontative, nei tempi e con le modalità previste dello specifico Avviso e nel relativo Manuale, il tutto certificato dal Revisore allo scopo assegnato dal Fondo.
8. Il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea della regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, termini, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto.

#### **Articolo 6**

##### Articolazioni territoriali

Il Fondo si può articolare a livello territoriale così come previsto dall'art. 118 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 18 della L. 298/2002, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7**

##### Monitoraggio

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione e rispondenti a quanto previsto e richiesto dal Ministero del Lavoro. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate e revocare, anche su invito del Ministero del Lavoro, il finanziamento attribuito.

#### **Articolo 8**

##### Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo.
2. Le modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 117 della L. 388/2000 e successive modificazioni.